



Regolamento per la messa a disposizione della popolazione delle carte giornaliera FFS per Comuni

(del 16 agosto 2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio 24 maggio 2005 no. 45 del Municipio,

d e c r e t a:

Art. 1¹⁾ Scopo

Al fine di promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, il Comune di Losone mette a disposizione della popolazione domiciliata nel Comune di Losone delle Carte giornaliera per i Comuni delle Ferrovie Federali Svizzere (in seguito FFS).

Art. 2 Durata e validità

¹ Ogni singola carta giornaliera predata è un titolo di trasporto al portatore trasmissibile, ma utilizzabile da una sola persona alla volta. Lo stesso autorizza a compiere, nel corrispondente giorno di validità, un numero illimitato di corse in 2.a classe sui percorsi rientranti nel raggio di validità dell'abbonamento generale delle FFS.

² Per utilizzare una carta giornaliera non è necessario possedere alcun altro tipo di abbonamento di trasporto pubblico.

Art. 3¹⁾ Modalità di acquisto e pagamento

¹ Le carte giornaliera FFS possono essere prenotate e acquistate presso la Cancelleria comunale negli orari di apertura dello sportello. Il pagamento deve avvenire al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno della prenotazione, in contanti.

² In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito le carte vengono rimesse in vendita.

³ Le carte giornaliera possono essere acquistate con al massimo due mesi di anticipo e per un massimo di tre giorni consecutivi.

⁴ La rivendita delle carte giornaliera a terzi è vietata.

⁵ Carte già acquistate non possono essere scambiate.

¹⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 17.10.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 14.12.2011.

Art. 4²⁾ Prezzo

Il prezzo di vendita delle carte giornalieri FFS è stabilito mediante Ordinanza municipale tra Fr. 30.-- e Fr. 50.-- / carta.

Art. 5 Impedimenti e mancato uso

¹ In caso di impedimento all'uso di una o più carte giornalieri, le stesse possono essere rimesse in vendita; il costo delle carte è rimborsato unicamente per quelle carte giornalieri che sono nuovamente vendute.

² In caso di mancato utilizzo di una o più carte giornalieri non vengono concessi rimborsi.

Art. 6 Reclamo e ricorso

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

² Lo stesso è automaticamente abrogato nel caso in cui il Comune non dovesse più acquistare le Carte giornalieri FFS per Comuni.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno 2005.

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. no. 133 RE 8809 del 15 luglio 2005.

²⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 17.10.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 14.12.2011.